



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano

**ORDINANZA n. 34/2018
GARA DI PESCA DA RIVA**

Località: Orbetello (GR)

Data: 29 Aprile 2018

Organizzatore: Associazione Pescatori Sportivi di Orbetello

Tel: 3471955029

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

VISTA la richiesta pervenuta in data 13.03.2018 ed assunta al protocollo n° 5839, con la quale il Sig. Fabio LUBRANO, in qualità di Presidente dell'Associazione Pescatori Sportivi di Orbetello, in seguito denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca da riva dalle ore 07:30 alle ore 12.30 del giorno 29 Aprile 2018, sul litorale della laguna di Orbetello (GR), più precisamente nel tratto di banchina zona mercato nella laguna di levante;

VISTA l'autorizzazione n° 42/2018 in data 23.04.2018 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno;

VISTO il parere espresso con nota prot. 5812 in data 13.03.2018 dell'Ufficio Locale marittimo di Orbetello;

VISTA l'autorizzazione n° 12/2018 in data 10.04.2018 rilasciata dal Comune di Orbetello

VISTA la necessità di emanare norme per evitare danni alle persone e/o cose e per la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 104 comma 1 lett. V del Decreto Lgs n° 112 del 31.03.1998, gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 07.30 fino alle ore 12.30 del giorno 29 Aprile 2018, la zona di mare nella laguna di levante di Orbetello (GR), località Neghelli, banchina zona mercato per trecento metri dal fosso Glacis in direzione Orbetello Scalo, sarà interessata da una gara di pesca con canna da riva, organizzata dal Sig. Fabio LUBRANO, in qualità di Presidente dell'Associazione Pescatori Sportivi di Orbetello (GR).

ORDINA

Art. 1 – Divieti

A decorrere dalle ore 07.30 fino alle ore 12.30 del giorno 29 Aprile 2018, e comunque fino a termine esigenze, nella zona di mare antistante il litorale descritto al rende noto, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale ad una distanza non inferiore a 100 metri;
- praticare la balneazione,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca sportiva di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1,

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara, sono tenute a darne concomitante comunicazione via VHF canale 16 o via telefono al n° 0564/816210 della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

Art. 3 - Obblighi

- 3.1 Gli organizzatori dovranno acquisire tutte le autorizzazioni previste per la manifestazione in parola, dovranno altresì vigilare sulla condotta dei partecipanti al fine di evitare ogni forma di inquinamento all'ambiente marino;
- 3.2 L'organizzatore è tenuto a curare che il prodotto dall'attività di pesca sportiva non sia messo in commercio;
- 3.3 Le specie protette eventualmente catturate, devono essere rilasciate e reimmesse in mare allo stato vivo.
- 3.4 E' consentita la detenzione delle specie sottomisura per la visione da parte dei giudici di gara, purchè siano mantenute allo stato vivo e siano successivamente rilasciate in mare.
- 3.5 Durante l'intero periodo di permanenza all'interno del campo di gara gli organizzatori dovranno assicurare idoneo collegamento telefonico con la sala operativa dell'Autorità Marittima.
- 3.6 Le unità in navigazione nei pressi dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai partecipanti alla manifestazione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve altresì attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione n° 42/2018 rilasciata in data 23.04.2018 dalla Capitaneria di Porto di Livorno, citata nelle premesse.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano, 23.04.2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)

Valerio BERARDI